

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2633/84 della Commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2634/84 della Commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 2635/84 della Commissione, del 13 settembre 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 110 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 2636/84 della Commissione, del 17 settembre 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare . . . . . 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2637/84 della Commissione, del 18 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al Butan-1-olo (alcole butilico normale), della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio . . . . . 12**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2638/84 della Commissione, del 18 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, escluso l'alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio . . . . . 13**
- Regolamento (CEE) n. 2639/84 della Commissione, del 18 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 2640/84 della Commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . . 16

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

84/450/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole . . . . . 17**

**Commissione**

84/451/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 agosto 1984, recante settima modifica alla decisione 83/453/CEE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica . . . . . 21**

84/452/CEE :

Decisione della Commissione, del 31 agosto 1984, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per l'ottantaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79 . . . . . 23

84/453/CEE :

Decisione della Commissione, del 31 agosto 1984, che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la sessantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 . . . . . 25

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2633/84 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 settembre 1984**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2221/84<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 settembre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2221/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	65,82
10.01 B II	Frumento duro	104,97 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	74,73 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	64,95
10.04	Avena	36,12
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	39,05 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	79,20 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	105,43
11.01 B	Farine di segala	117,91
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	175,87
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	114,32

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2634/84 DELLA COMMISSIONE**

del 18 settembre 1984

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 settembre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,61	2,61	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	10,57	10,57	15,26
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2635/84 DELLA COMMISSIONE**

del 13 settembre 1984

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 110 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982<sup>(4)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Repubblica federale di Germania, con una comunicazione in data 6 settembre 1984, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 110 000 tonnellate di segala detenuta dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Una gara permanente per l'esportazione di 110 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'inter-

vento tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 110 000 tonnellate di segala da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 110 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del terzo mese successivo.

*Articolo 4*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 ottobre 1984 alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 gennaio 1985 alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

*ALLEGATO I*

Località di magazzinaggio	Quantitativi (tonnellate)
Schleswig-Holstein	64 664
Hamburg	15 956
Niedersachsen	30 811
Nordrhein-Westfalen	248
Saarland	104

*ALLEGATO II*

**Gara permanente per l'esportazione di 110 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

(Regolamento (CEE) N. 2635/84)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero di partita	Quantitativo (tonnellate)	Prezzo d'offerta (ECU/t)	Abbuoni (+) Riduzioni (—) (ECU/t)	Spese commerciali (ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2636/84 DELLA COMMISSIONE**

del 17 settembre 1984

relativo a varie forniture di cereali e di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare<sup>(7)</sup>,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 20 luglio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di taluni azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81<sup>(11)</sup>; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(6)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(9)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(11)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

**ALLEGATO I**

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Etiopia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 1 000 tonnellate (1 369 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex 24 076).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :  
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
  - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110) ;
  - tenore di proteine : minimo 10,5 % (N x 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105) ;
  - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 180, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107) ;
  - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi nuovi :
    - sacchi di iuta foderati di un peso minimo di 600 g, o
    - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
  - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
  - iscrizione sui sacchi : i sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno di una croce rossa di cm 15 x 15 e dalla dicitura seguente (con lettere di almeno 5 cm di altezza) :  
• ETH 138 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION MASSAWA •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Massawa.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 2 ottobre 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 ottobre al 20 novembre 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

*Note*

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario prende contatto con il beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

## ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Nicaragua.
4. **Prodotto da mobilitare** : fiocchi d'avena.
5. **Quantitativo totale** : 100 tonnellate (172 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Verkoop- en Inkoopbureau (VIB), Kouvenderstraat 229, NL-6430 AZ Hoensbroek (telex 5 63 96).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :  
**Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce** :  
*Avene gregge* : Avene di prima qualità ad alta densità.  
*Politura e preparazione* : Avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare tramite trattamento a vapore.  
*Mondatura* : Avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.  
*Fiocchi d'avena* : Chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Fiocchi d'avena umidificati e precotti a vapore, poi arrotolati in fiocchi.  
**Qualità dell'avena in fiocchi** :  
Umidità : meno del 12 %.  
Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.  
Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.  
Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.  
Tenore di proteine : non inferiore al 12 % della materia secca.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi ;
  - composizione dei sacchi :
    - quattro sacchi di carta « Kraft » di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m<sup>2</sup> ;
    - un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m<sup>2</sup> ;
    - una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura ;
    - chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;
  - peso netto dei sacchi : 25 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi : i sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di 10 × 10 cm e dalla dicitura seguente :  
« NIC 114 / COPAS DE AVENA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / CORINTO »
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Corinto.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 2 ottobre 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 ottobre al 20 novembre 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti (in spagnolo):
  - certificato di origine,
  - certificato fitosanitario,
  - certificato pro forma,
  - dichiarazione di dono da cui risulti che si tratta di un aiuto alimentare destinato alla distribuzione gratuita.

*Nota*

Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

*ALLEGATO III*

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Nicaragua.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 250 tonnellate (725 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi :
    - qualità dei sacchi : tessuti sintetici ;
    - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 × 15 cm e la dicitura seguente (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):  
• NIC 113 / ARROZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA /  
ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA  
DISTRIBUCIÓN GRATUITA / CORINTO •
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Corinto.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 1° ottobre 1984, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 ottobre al 20 novembre 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.
18. Su richiesta del CICR l'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti (in spagnolo):
  - certificato di origine,
  - certificato fitosanitario,
  - certificato pro forma,
  - dichiarazione di dono da cui risulti che si tratta di un aiuto alimentare destinato alla distribuzione gratuita.

*Nota*

Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2637/84 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 settembre 1984**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al Butan-1-olo (alcole butilico normale), della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che, al riguardo, la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 150 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per il Butan-1-olo (alcole butilico normale), della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a

61 300 ECU; che, in data 14 settembre 1984, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Romania hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 22 settembre 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04 A III ex b) (Codice Nimexe 29.04-16)	Butan-1-olo (alcole butilico normale)

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1984.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2638/84 DELLA COMMISSIONE**

del 18 settembre 1984

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, escluso l'alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b), della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 150 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per il butanolo e suoi isomeri, escluso l'alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune, la base di

riferimento è fissata a 410 900 ECU; che, in data 14 settembre 1984, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Romania hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 22 settembre 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04 A III ex b) (Codice Nimexe 29.04-18)	Butanolo e suoi isomeri, escluso l'alcole butilico normale

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1984.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2639/84 DELLA COMMISSIONE****del 18 settembre 1984****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2506/84 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2609/84 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2506/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 2506/84 modificato sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 244 del 14. 9. 1984, pag. 34.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,4434</p> <p>—</p> <p>0,4434</p> <p>0,4434</p> <p>0,4434</p>	<p>—</p> <p>55,05</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,4434</p>	<p>55,05</p> <p>—</p>

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2640/84 DELLA COMMISSIONE**

del 18 settembre 1984

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/84 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 18. 9. 1984, pag. 11.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	44,34
	B. Zuccheri greggi	43,42 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 settembre 1984

**relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole**

(84/450/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che esistono grandi disparità delle disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità economica europea in materia di pubblicità ingannevole; che la pubblicità si estende oltre i confini dei singoli Stati membri e che quindi ha un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che la pubblicità ingannevole può condurre ad una distorsione di concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa porti o no alla conclusione di un contratto, influisce sulla situazione economica dei consumatori;

considerando che la pubblicità ingannevole può indurre il consumatore a prendere, quando acquisisce beni o si avvale di servizi, decisioni pregiudizievoli e che la disparità delle disposizioni nazionali è in molti

casi all'origine non solo di una insufficiente tutela del consumatore ma ostacola anche la realizzazione di campagne pubblicitarie oltre i confini e quindi incide sulla libera circolazione di merci e servizi;

considerando che il secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore <sup>(4)</sup> prevede l'adozione di misure atte a proteggere il consumatore dalla pubblicità ingannevole e sleale;

considerando che è nell'interesse del pubblico in generale, dei consumatori e di quanti svolgono, in regime di concorrenza, un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nell'area del mercato comune armonizzare, in un primo tempo, le disposizioni nazionali in materia di tutela dalla pubblicità ingannevole e, in una seconda fase, prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché — se necessario — alla pubblicità comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione;

considerando che per conseguire tale obiettivo occorre fissare dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole;

considerando che le disposizioni legislative che gli Stati membri saranno chiamati ad emanare contro la pubblicità ingannevole dovranno essere idonee ed efficaci;

<sup>(1)</sup> GU n. C 70 del 21. 3. 1978, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale si considerano aventi un diritto o interesse legittimo nel caso di specie devono avere la possibilità di agire contro la pubblicità ingannevole davanti ad un tribunale o ad un'autorità amministrativa avente la competenza di giudicare in merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata azione giudiziaria;

considerando che spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere se autorizzare il tribunale o l'organo amministrativo ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie;

considerando che i tribunali o gli organi amministrativi devono avere il potere di ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole;

considerando che in certi casi può essere opportuno vietare la pubblicità ingannevole anche prima che essa sia stata portata a conoscenza del pubblico; che tuttavia ciò non implica assolutamente che gli Stati membri siano tenuti ad istituire una regolamentazione che preveda un sistematico controllo preliminare della pubblicità;

considerando che occorrerebbe disporre procedimenti di urgenza i quali permettano di prendere provvedimenti con effetto provvisorio o definitivo;

considerando che, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre effetti, può risultare opportuno ordinare la pubblicazione di decisioni pronunciate da tribunali od organi amministrativi e la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa;

considerando che gli organi amministrativi devono essere imparziali ed in determinate circostanze l'esercizio dei loro poteri deve poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale;

considerando che i controlli volontari esercitati da organismi autonomi per eliminare la pubblicità ingannevole possono evitare azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi e devono quindi essere incoraggiati;

considerando che l'operatore pubblicitario dovrebbe essere in grado di provare adeguatamente l'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella sua pubblicità ed in determinati casi il tribunale o l'organo amministrativo gli può chiedere di fornire tale prova;

considerando che la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.

#### *Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva si intende per

- 1) « pubblicità », qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;
- 2) « pubblicità ingannevole », qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
- 3) « persona », le persone fisiche o giuridiche.

#### *Articolo 3*

Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:

- a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sui beni o sui servizi;
- b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
- c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.

#### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per lottare contro la pubblicità ingannevole nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.

Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni, aventi secondo la legislazione nazionale un diritto o legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole, possano

- a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o
- b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà adottata e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5.

2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale :

- di far sospendere la pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare giungere la sospensione di tale pubblicità,
- qualora la pubblicità ingannevole non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità,

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore pubblicitario.

Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza

- con effetto provvisorio, oppure
- con effetto definitivo,

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva :

- di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna,

— di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.

3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono :

- a) essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in dubbio ;
- b) avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi e
- c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni.

Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente da una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate. Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

#### Articolo 5

La presente direttiva non esclude il controllo volontario della pubblicità ingannevole esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui all'articolo 4.

#### Articolo 6

Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo, di cui all'articolo 4 :

- a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico ;
- b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal tribunale o dall'organo amministrativo.

#### Articolo 7

La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale.

*Articolo 8*

Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1986 e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. O'TOOLE

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1984

recante settima modifica alla decisione 83/453/CEE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica

(84/451/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/336/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, in seguito all'epizoozia di peste suina classica manifestatasi successivamente in vari Stati membri, il Consiglio ha adottato il 31 agosto 1983 la decisione 83/453/CEE<sup>(3)</sup> relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica, il cui periodo di applicabilità varia in funzione del rischio di propagazione della malattia;

considerando che da allora l'evoluzione della malattia ha indotto la Commissione a modificare la portata territoriale delle misure applicate negli scambi intracomunitari di suini vivi con le decisioni 83/511/CEE<sup>(4)</sup>, 83/632/CEE<sup>(5)</sup>, 84/9/CEE<sup>(6)</sup>, 84/98/CEE<sup>(7)</sup>, 84/172/CEE<sup>(8)</sup> e 84/173/CEE<sup>(9)</sup>;

considerando che la persistenza e il moltiplicarsi dei focolai in alcune parti del territorio dei Paesi Bassi hanno indotto a creare nuove zone di vaccinazione

sistematica urgente e obbligano ad estendere a tali parti del territorio olandese le misure applicate negli scambi intracomunitari di suini vivi;

considerando che a tal fine occorre modificare la decisione in vigore; che i Paesi Bassi vietano già sin da ora qualsiasi esportazione verso gli altri Stati membri di suini vivi provenienti dalla nuova zona suddetta; che ai fini dell'applicazione di tale decisione è pertanto possibile prevedere un intervallo sufficiente per quanto riguarda la dicitura da iscrivere nei certificati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La decisione 83/453/CEE è modificata come segue:

1) La dicitura di cui all'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«Animali conformi alla decisione 83/453/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 84/451/CEE della Commissione.»

2) Le zone del Regno dei Paesi Bassi di cui all'allegato sono sostituite dalle seguenti:

«Le parti delle province della Gheldria, del Brabante del Nord, del Limburgo, di Overijssel e dell'Olanda del Sud dove è stata praticata la vaccinazione; per il resto del territorio, una zona di 5 chilometri di raggio intorno ad ogni focolaio di peste suina classica.»

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 249 del 9. 9. 1983, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 285 del 18. 10. 1983, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 355 del 17. 12. 1983, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. L 11 del 14. 1. 1984, pag. 31.

<sup>(7)</sup> GU n. L 51 del 22. 2. 1984, pag. 23.

<sup>(8)</sup> GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 45.

<sup>(9)</sup> GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 46.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per renderle conformi alla presente decisione entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla notifica di quest'ultima. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1984

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per l'ottantaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79

(84/452/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2288/84<sup>(6)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 16 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro, o che sia deciso di non dar corso alla gara ; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione dell'ottantaquattresima gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Per l'ottantaquattresima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 agosto 1984, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue :

(ECU/100 kg di burro)

Destinazione del burro [articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore in materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita	Deposito cauzionale di trasformazione
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 %	115,00	230,00
	Inferiore a 82 %	112,00	230,00
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	200,00	137,00
	Inferiore a 82 %	—	—

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4.

(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 210 del 7. 8. 1984, pag. 5.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1984

che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la sessantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81

(84/453/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2288/84<sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento indicano una gara permanente per un aiuto per il burro e per il burro concentrato;

considerando che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che, per il burro e per il burro concentrato, sia fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materie grasse del burro, o che sia deciso di non dar

corso alla gara; che l'importo della cauzione di trasformazione per il burro concentrato deve essere fissato tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della sessantacinquesima gara particolare, gli importi massimi dell'aiuto ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza, per il burro concentrato, la cauzione di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la sessantacinquesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 agosto 1984, gli importi massimi dell'aiuto e le cauzioni di trasformazione sono fissati come segue:

a) per il burro:

<i>(ECU/100 kg di burro)</i>		
Destinazione del burro [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore in materie grasse del burro	Importo massimo dell'aiuto
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 %	190,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	—
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	—
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	—

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 210 del 7. 8. 1984, pag. 5.

b) *per il burro concentrato:*

*(ECU/100 kg di burro concentrato puro)*

Destinazione del burro concentrato [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Formula A e/o C	249,00	275,00
Formula B	145,00	160,00

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1984.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

---

## TREDICESIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

La Relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa relazione, allegata alla Relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne la politica di concorrenza in generale. La seconda verte sull'applicazione della suddetta politica nei riguardi delle società. La terza parte della relazione tratta gli aiuti degli Stati, il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale nonché le imprese pubbliche. La quarta parte riguarda infine l'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nella Comunità.

308 pagine

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4233-5

CB-38-83-823-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 11,97; BFR 550; LIT 16 500.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

**LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ —  
RELAZIONE 1983**

Il presente documento costituisce la nona versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

427 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4072-3

Pubblicazione n. CB-38-83-637-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 20,68 ECU    950 FB    28 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

